

AS 1133 - Riformulazioni

Riformulazione 3.1/3.20/3.21:

Al comma 1, lettera a), dopo le parole "il coordinamento tra quelli attuati a livello regionale e quelli attuati a livello nazionale", aggiungere le seguenti: "in raccordo con le attività del Comitato con funzioni di sorveglianza e di accompagnamento dell'attuazione dei programmi, previsto dall'Accordo di Partenariato 2021-2027, e delle relative articolazioni"

Riformulazione da 3.4 a 3.18 e 3.30:

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" inserire le seguenti "e gli Enti Locali";

b) al comma 2, dopo le parole "province autonome di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti "dal Presidente dell'ANCI e dal Presidente dell'UPI".

Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

Riformulazione 3.22/3.23/3.24:

Al comma 1, alla lettera c), inserire dopo le parole: articolo 4;" le seguenti "i risultati di tale verifica sono comunicati dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR alle competenti commissioni parlamentari entro il 31 marzo di ciascun anno".

Riformulazione da 6.1 a 6.5:

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole "sulla base dei fabbisogni rappresentati dalle amministrazioni" inserire le seguenti: "centrali, regionali e locali";

Riformulazione 6.15 (ove non assorbito dalla riformulazione del pacchetto 3.4-3.18 e 3.30):

All'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024";

2) al comma 4, sostituire le parole "30 giugno 2024" con le seguenti "31 luglio 2024".

Riformulazione 6.36:

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis Le risorse per i contributi straordinari di cui all' articolo 15, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, finalizzati a favorire la fusione dei comuni, sono incrementate per gli anni dal 2024 al 2028 di 5 milioni di euro annui. All'onere complessivo derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili sul capitolo 1316 "Fondo ordinario per il finanziamento dei bilanci degli enti locali" dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal periodo precedente, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Riformulazione 6.40 (limitatamente ai commi 6-quater e 6-quinquies, la restante parte dell'emendamento favorevole nel testo base):

“[...] 6-quater. Per la gestione delle procedure concorsuali previste dal comma 6-bis è autorizzata, per l'anno 2024, una spesa pari ad euro 300.000 e per le maggiori spese di funzionamento indotte dal reclutamento del personale di cui al medesimo comma 6-bis è altresì autorizzata una spesa pari ad euro 126.725 per l'anno 2024 e ad euro 116.239 annui a decorrere dall'anno 2025.

6-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-quater, pari a euro pari a euro 1.042.142 per l'anno 2024 e a euro 7.501.242 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»”.

Riformulazione 6.41:

Dopo il comma 6 è inserito il seguente: “6-bis. Per il coordinamento delle attività inerenti alle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito Nucleo coordinato da un dirigente di livello generale e costituito da tre dirigenti di livello non generale, al fine di coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche e di indirizzo in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui al citato articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022. Conseguentemente la dotazione organica del predetto Ministero è incrementata di quattro posti di funzione dirigenziale, di cui uno di livello generale e tre di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 325.824 per l'anno 2024 e di euro 651.647 annui a decorrere dall'anno 2025 gli oneri di personale e di euro 2.966 per l'anno 2024 e di euro 5.932 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese relative alla corresponsione dei buoni pasto. Agli oneri complessivi derivanti dal presente comma, pari a euro 328.790 per l'anno 2024 e a euro 657.579 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riformulazione 11.17:

Al comma 3, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: «da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Riformulazione da 11.19 a 11.29:

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), sostituire le parole "l'amministrazione statale o regionale" con le seguenti parole: "l'amministrazione statale, regionale, provinciale, **di Città Metropolitana** ovvero di Comune capoluogo sede di Città Metropolitana";

b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

"01) le proposte formulate dagli enti locali del territorio;"

Riformulazione 13.10:

come il 13.9.

Riformulazione 14.3:

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

"3-bis. Al fine di consentire all'Autorità competente per la VIA di provvedere ai sensi del comma 3, lettera b), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole "valutazione ambientale" inserire le seguenti " , ivi comprese le valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di VIA, ".

3-ter. In attuazione di quanto previsto al comma 3-bis, nell'ambito della Commissione tecnica PNRR-PNIEC di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è istituita la sottocommissione VAS, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle valutazioni ambientali strategiche integrate alle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza della medesima Commissione. Per l'organizzazione e il funzionamento della sottocommissione VAS si applica la normativa vigente per le sottocommissioni PNRR e PNIEC nell'ambito della Commissione PNRR-PNIEC.

Riformulazione 15.8:

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, dopo le parole "destinata all'autoconsumo" aggiungere le seguenti: "anche a distanza ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera a), num. 2), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199";

Riformulazione 15.10:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Al fine di dare attuazione, a favore di associazioni, fondazioni ed enti operanti sul territorio alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023 n. 213, sulla base delle destinazioni previste con specifico atto di indirizzo del Parlamento, sono istituiti un fondo con una dotazione pari a euro 500.000 per l'anno 2024 e euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca, e un fondo con una dotazione pari a euro 1.400.000 per l'anno 2024, euro 1.205.172 per l'anno 2025 e euro 1.205.000 per l'anno 2026, nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Ai relativi oneri, pari a euro 1.900.000 per l'anno 2024, di euro 2.205.172 per l'anno 2025 e di euro 2.205.000 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 551, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Le risorse di cui al primo periodo sono assegnate, in relazione alle rispettive competenze, con separati decreti del Ministero dell'interno e del Ministero dell'Università e della Ricerca, da adottare di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze entro

30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. I decreti di cui al presente comma sono adottati non prima della emanazione del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato comma 553 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023.».

Riformulazione 21.4:

Al comma 4, sostituire la parola: «adottato» con le seguenti: "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Riformulazione 22.27:

come il 22.26.

Riformulazione 23.28/23.29:

Al comma 7, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: "da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Riformulazione 24.29/24.30:

Al comma 10, dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze» inserire le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"

Riformulazione 25.5:

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» inserire le seguenti: ", da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Riformulazione 29.10/29.11/29.12:

“Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Ai soli fini della partecipazione ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, si computa anche il periodo intercorrente tra il 16 aprile 2024 e l'effettiva stipulazione dei contratti di cui al primo periodo.”.

Conseguentemente, con riferimento alle istanze riferite ai bandi finalizzati alla costituzione delle graduatorie provinciali dei profili professionali delle ex aree A e B del personale ATA per l'anno scolastico 2024/2025, lo scioglimento della riserva e l'acquisizione a pieno titolo del servizio effettivamente prestato a seguito dei contratti di cui all'articolo 29, comma 4, del presente decreto-legge sono valutati alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”

Riformulazione 33.0.14:

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis (Disposizioni in materia di interventi in infrastrutture e trasporti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo infrastrutturale e la competitività dei territori interessati nonché l'attrazione di nuovi investimenti, è autorizzata la spesa di **18 milioni** di euro, **di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028 e 13 milioni per l'anno 2029**, per garantire la copertura degli extracosti

per la messa in opera degli interventi di prolungamento della linea M1 della metropolitana di Milano, da Sesto FS a Monza Bettola.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede:

- a) quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **conto** capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;*
- b) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2029, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1016, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.*

Riformulazione 33.0.15:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Articolo 33-bis

(Ulteriori disposizioni in materia di investimenti)

1. Al fine di promuovere la coesione territoriale, anche infra-regionale, il riequilibrio socioeconomico, lo sviluppo e l'attrazione di investimenti in specifici territori, è riconosciuto:

- a) un contributo di 0,2 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Trissino (VI), per la sistemazione straordinaria della strada comunale Via Pianacattiva di Mezzo;*
- b) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 al Comune di Torricella Verzate (PV), per i lavori di messa in sicurezza della viabilità comunale;*
- c) un contributo di 0,4 milioni di euro per l'anno 2024 all'ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo per la riqualificazione del padiglione Mazzoleni afferente al complesso immobiliare "Ex Matteo Rota" di Via Garibaldi a Bergamo.*

2. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

*3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di **conto** capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

Riformulazione 15.0.9

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«15-bis.

(Accordi pubbliche amministrazioni e comuni)

- 1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le Università che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati, entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento, a condizione che l'accordo non determini effetti negativi sull'equilibrio economico finanziario dell'Università interessata. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.»*

2. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Riformulazione 28.0.500 Relatori:

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

All'articolo 12 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, al comma 3, le parole: «5,8 milioni» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «24,2 milioni» e le parole: «8,3 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «34,6 milioni».

Riformulazione 35.0.1:

“Art. 35-bis (Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza)

1. Al fine di assicurare il completamento e la continuità di funzionamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. sull'intero territorio nazionale, destinata a garantire la sicurezza delle comunicazioni ad uso esclusivo delle Forze di polizia e l'interoperabilità tra le tecnologie Te.T.Ra e LTE Public Safety, il Ministero dell'Interno, in attuazione del protocollo d'intesa del 24 febbraio 2003, è autorizzato a procedere alla realizzazione di un piano di interventi, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 549, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con prioritaria copertura delle aree territoriali interessate dai “XXV Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026.

2. Per il potenziamento delle capacità di cybersicurezza e delle tecnologie satellitari è istituito, nello stato di previsione del ministero della difesa, un fondo con una dotazione di 30 milioni per l'anno 2024. Ai relativi oneri, pari a 30 milioni nell'anno 2024, si provvede quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della Strategia nazionale di cybersicurezza di cui all'articolo 1, comma 899, lettera a), della legge 29 dicembre 2022 n. 197 e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2024 e 38 milioni di euro per l'anno 2025, ai cui oneri si provvede per l'anno 2024 mediante riduzione quanto a 1 milione di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 quanto a 26 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per l'anno 2025 mediante riduzione quanto a 12 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e quanto a 26 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”